

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4034

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNO, MATARRESE, ANGELINI, ANTONINI, BECCASTRINI, BO, CALASSO, CHIAROMONTE, GESSI NIVES, GOMBI, MARRAS, MICELI, MONASTERIO, OGNIBENE, RAFFAELLI, SERENI, VESPIGNANI, VILLANI**

*Presentata il 28 aprile 1967*

### Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno, la presenza sul mercato di vini di bassa gradazione e di difficile conservazione è causa di turbamento e di depressione del mercato stesso per tutti i tipi di vini e perciò costituisce motivo di preoccupazioni, difficoltà e danni per la maggior parte dei viticoltori.

È per questo che quasi annualmente si è dovuto finora fare ricorso a provvedimenti legislativi per concedere agevolazioni fiscali temporanee per la produzione dello spirito e dell'acquavite dai vini di bassa gradazione e non conservabili. Questi provvedimenti si

sono dimostrati quasi tutti di scarsa efficacia, perché giunti in ritardo.

Ogni qualvolta il Parlamento ha dovuto occuparsi del problema, da tutti i settori della Camera e del Senato si è dovuta perciò riconoscere la necessità di porre fine al ricorso a provvedimenti sporadici e temporanei e di provvedere invece all'approvazione di una legge capace di disciplinare permanentemente la materia.

Con la presente proposta di legge intendiamo venire incontro a tale esigenza, fortemente avvertita da tutti i viticoltori italiani.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per lo spirito ottenuto dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della ridu-

zione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta.

ART. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo un primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

ART. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a quello che entro il 31 gennaio di ciascun anno sarà fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle finanze.

## ART. 5.

Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge — anche contro le risultanze scritte — che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito ai sensi del precedente articolo, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, con particolare riguardo ai piccoli produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati.

In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento.

## ART. 6.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore a quella indicata, rispettivamente, nei precedenti articoli 1 e 2, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

## ART. 7.

L'acquavite che ha fruito delle agevolazioni di cui al precedente articolo 2 e che per qualsiasi motivo, anche dopo l'estrazione con bolletta di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, all'applicazione dell'imposta sugli spiriti, nella misura intera, con detrazione della quota d'imposta effettivamente scontata.

## ART. 8.

Per l'annata in corso il decreto di cui al precedente articolo 5 sarà emanato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

All'onere finanziario della presente legge per l'esercizio in corso si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523, elenco n. 5 della tabella n. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.